

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1185-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 giugno 1970
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1970
(V. Stampato n. 2579)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(GAVA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(ZAGARI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 giugno 1970*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia
d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio
e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, di imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « e di dazi per i prodotti agricoli ».

Le domande per ottenere le restituzioni o l'abbuono di cui al precedente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dalla data della bolletta di esportazione. Tale disposizione si applica alle domande già presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando, a tale effetto, le restituzioni e gli abbuoni già concessi ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.**Identico:*

all'articolo 6, è soppressa la parola: « economiche » e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e di dazi per i prodotti agricoli ».

Le domande per ottenere le restituzioni o l'abbuono di cui al precedente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dalla data della bolletta di esportazione. Tale disposizione si applica anche alle domande già presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando, a tale effetto, le restituzioni e gli abbuoni già concessi ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« *Articolo 6-bis.* — Il sistema di determinazione dei canoni unitari di abbonamento previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonchè per i filati di vetro, è applicabile sino al 31 dicembre 1971 ».

ALLEGATO

Decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 5 maggio 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive proroghe;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con relative modifiche e aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1130;

Visto l'accordo intervenuto tra i Governi degli Stati membri nella sessione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee dell'8 e 9 dicembre 1969;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'attuazione degli impegni assunti in sede comunitaria per la riduzione delle aliquote di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e della corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1

Le aliquote superiori al 4 per cento che, ai termini della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, attuano la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, a decorrere dal 1° aprile 1970, sono ridotte nella seguente misura:

— dal 4,20 per cento al 4 — per cento;
— » 4,50 » » » 4 — » » ;
— » 4,80 » » » 4,50 » » ;
— » 5,40 » » » 5 — » » ;
— » 5,50 » » » 5 — » » ;
— » 6 — » » » 5,50 » » ;
— » 6,30 » » » 5,50 » » ;
— » 6,60 » » » 5,50 » » ;
— » 7 — » » » 6 — » » ;
— » 7,20 » » » 6,50 » » ;
— » 7,50 » » » 6,50 » » ;
— » 7,80 » » » 7 — » » .

Art. 2

A decorrere dal 1° gennaio 1971, le aliquote del 7,20 per cento e del 7,80 per cento di cui al precedente articolo sono ulteriormente ridotte al 6 per cento ed al 6,50 per cento.

Art. 3

I prodotti di seguito indicati, a decorrere dal 1° aprile 1970, sono esclusi dalla restituzione della IGE all'esportazione e dalla corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, per essi previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni:

- voce tar. dog. ex 26.01 — *f*) ... Minerali di zinco;
- » » » » 28.28 — *i*) ... Pentossido di vanadio (anidride vanadica);
- » » » » 57.01 — *c*) ... Stoppa di canapa;
- » » » » 73.01 — ... Ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse;
- » » » » 73.02 — IJ — 1° Ferro nichelio.

Art. 4

La restituzione dell'IGE, prevista per le merci esportate dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, si applica secondo le aliquote vigenti alla data in cui è accettata dalla dogana la dichiarazione di esportazione o altro documento equipollente.

L'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e l'imposta di conguaglio prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, si applicano secondo le aliquote vigenti alla data in cui è accettata dalla dogana la dichiarazione d'importazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Art. 5

Agli effetti dell'IGE le merci che, in vista della esportazione, vengono vincolate al regime del transito comunitario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1130, o a bolletta di cauzione, possono, a richiesta degli interessati, considerarsi uscite dallo Stato qualora la garanzia prescritta per le dette destinazioni doganali copra anche le somme richieste a titolo di restituzione del tributo.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il termine per la presentazione della domanda di restituzione decorre dalla data di rilascio del documento di transito o della bolletta di cauzione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Art. 6

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano anche nei casi di abbuono o di restituzione di diritti diversi dall'IGE, ad eccezione di quelli previsti dai competenti Organi delle Comunità economiche europee in materia di prelievi.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1970.

SARAGAT

RUMOR — PRETI — COLOMBO
— GIOLITTI — GAVA —
ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE